

COMUNE DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

UFFICIO IGIENE E SANITA'

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI BARBIERE
E DI PARRUCCHIERE PER DONNA.

(Regolamento emendato ed approvato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 15.02.2000)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'attività di barbiere e parrucchiere per donna, esercitata in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o di altra qualsiasi forma di cui all'art.3 della legge 8 Agosto 1985, n.443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con la legge 14 Febbraio 1963, n.161, modificata con legge 1970 n.1142.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Per esercitare le attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

ART. 3 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione deve essere rivolta al Sindaco su carta legale e devono essere indicati:

- a) maggiore età del richiedente;
- b) cognome, nome, data di nascita, domicilio e C.F. del richiedente;
- c) qualifica professionale posseduta;
- d) tipo di attività che s'intende svolgere;
- e) ubicazione dell'esercizio.

In caso di società, ragione sociale, sede legale partita IVA. Ottenuto il preventivo parere favorevole del responsabile dell'istruttoria, il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione ed all'accertamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento:

- 1) Certificati in carta semplice rilasciati dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualifica professionale per l'attività richiesta;
- 2) Certificato igienico-sanitario del locale e delle attrezzature impiegate rilasciato dall'autorità sanitaria;
- 3) Planimetria del locale in scala 1:50, relazione tecnica illustrativa della superficie d'esercizio, degli arredi e in caso di locale situato non a piano terreno, dei requisiti tecnici di stabilità, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale.

Qualora l'attività venga esercitata eccezionalmente nel domicilio del richiedente si prescinde dalla destinazione d'uso richiesta purché il locale sia destinato a civile abitazione;

- 4) Certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigianali di cui alla legge 08.08.1985 n.443;
- 5) In caso di società copia dello Statuto della società depositata presso il registro delle imprese e l'indicazione del legale rappresentante.

ART. 4 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI - DISTANZA - DENSITA'

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato di analoga categoria (Es: barbiere da barbiere) stabilita in mt. 30 (trenta) è misurata per il percorso più breve. Per le autorizzazioni complessive da rilasciare sul territorio, si deve tenere conto del rapporto di una attività ogni 300 abitanti.

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di che trattasi, dovranno essere a piano terra e con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni e/o altre attività.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati negli articoli precedenti.

(omesso in sede di emendamento e pertanto si seguirà
la numerazione progressiva)

ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita nel Comune una Commissione consultiva così composta da:

- 1) Sindaco o un suo delegato - Presidente;
- 2) tre rappresentanti della categoria artigianale;
- 3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 4) medico di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio o suo delegato;
- 5) Comandante della Polizia Municipale o un suo delegato;
- 6) un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che l'ha nominata.

Spetta alla Commissione presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire indirizzi a tutela della categoria.

In sede di prima attuazione la Commissione sarà rinnovata dopo l'esecutività del parere del presente regolamento.

Le proposte della Commissione non sono vincolanti.

ART. 5
**AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE,
LOCAZIONE, ECC. DEI LOCALI DI ESERCIZIO**

L'autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od altro del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.2 della legge 08.08.1985, n.443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, o dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni, dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 6
TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO E SUBINGRESSO

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbieri e parrucchieri per donna.

ART. 7
**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO
O DI SUBINGRESSO**

La domanda sarà indirizzata al Sindaco in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art.3 in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecniche.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

ART. 8
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile dell'ufficio che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

ART. 9
REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio di barbiere e parrucchiere per donna debbono avere minimo una zona di attesa, una sede di lavorazione - bagno, antibagno e riposto e possedere i requisiti igienico - sanitari previsti dalla legge.

ART. 10
CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE E DEI LOCALI

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito nell'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale, dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffuse.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita di controllo da praticarsi sempre a cura dell'A.U.S.L.. Lo stesso avrà cura di verificare che dovranno essere osservate le norme igienico - sanitario previste dalla legge.

ART. 11
**OBBLIGO DI TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO IN LOCALI
IDONEI - TERMINE**

Qualora il locale adibito ad esercizio venga a trovarsi in condizioni tali da non rispondere ai requisiti igienico - sanitari previsti dalla legge, il Sindaco assegnerà alla ditta interessata un congruo termine, non superiore a sei mesi dalla data di accertamento di inidoneità dei locali, debitamente notificato per adeguare il locale alle norme igienico - sanitarie per trasferirsi in altro locale che sia rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge.

ART. 12
DIFFIDA E CHIUSURA NEGOZIO PER INADEMPIENZA
ALL' ARTICOLO 11

Le imprese attualmente esercenti che nel termine loro assegnato per la esecuzione dei lavori e di forniture e per il trasferimento in altro locale, a norma degli articoli precedenti non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro esercizio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme.

ART. 13
CESSIONE DELL'AZIENDA

In caso di cessione dell'azienda, l'autorizzazione si intende annullata e l'acquirente dovrà richiedere una nuova autorizzazione, ai sensi del precedente art.8.

ART. 14
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, potranno essere sospese ed eventualmente revocate, qualora i titolari non si attengano alle prescrizioni di cui agli articoli da 10 a 14 compreso.

ART. 15
TARIFFE

Le tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ART.16
ORARIO

I negozi di barbiere e di parrucchiere per donna debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 23.

**ART. 17
SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate con le procedure di legge.

**ART. 18
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il controllo da parte dei competenti organi e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.47 della legge 8 giugno 1990, n.142.